

Statuto della Corte internazionale di Giustizia del 26 giugno 1945

Atto d'adesione depositato dalla Svizzera il 28 luglio 1948²

Entrato in vigore per la Svizzera il 28 luglio 1948

(Stato 15 febbraio 2005)

Art. 1

La Corte internazionale di Giustizia istituita dalla Carta delle Nazioni Unite³ come organo giudiziario principale dell'Organizzazione è costituita e svolge la sua attività conformemente alle disposizioni del presente Statuto.

Capo I Organizzazione della Corte

Art. 2

La Corte è un consesso di magistrati indipendenti, eletti, senza riguardo alla loro nazionalità, fra le persone che godono della massima considerazione morale e che soddisfano alle condizioni richieste per l'esercizio nei loro paesi rispettivi delle più alte funzioni giudiziarie, o che sono dei giureconsulti di notoria competenza in materia di diritto internazionale.

Art. 3

1. La Corte si compone di quindici membri. Essa non può comprendere più di un attinente dello stesso Stato.
2. A questo riguardo, chi potrebbe essere considerato come attinente di più Stati è reputato attinente di quello in cui esercita abitualmente i suoi diritti civili e politici.

Art. 4

1. I membri della Corte sono eletti dall'Assemblea generale e dal Consiglio di Sicurezza sopra una lista di candidati proposti dai gruppi nazionali della Corte permanente d'Arbitrato, in conformità delle seguenti disposizioni.

RU 1948 1010; FF 1947 II 510 ediz. ted. 525 ediz. franc.

¹ Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell'ediz. franc. della presente Raccolta

² Vedi il DF de 12 mar. 1948 pubblicato alla fine del presente Statuto.

³ RS 0.120

2. Per ciò che riguarda i Membri delle Nazioni Unite non rappresentati nella Corte permanente d'Arbitrato, i candidati saranno presentati da gruppi nazionali designati a tal uopo dai loro governi nelle stesse condizioni come quelle previste per i membri della Corte permanente d'Arbitrato nell'articolo 44 della Convenzione dell'Aja del 1907⁴ sulla soluzione pacifica dei conflitti internazionali.

3. In mancanza d'accordo speciale, l'Assemblea generale, su raccomandazione del Consiglio di Sicurezza, regolerà le condizioni alle quali può partecipare all'elezione dei membri della Corte uno Stato che, pur essendo parte del presente Statuto, non è membro delle Nazioni Unite.

Art. 5

1. Almeno tre mesi prima della data stabilita per l'elezione, il Segretario generale delle Nazioni Unite invita per iscritto i membri della Corte permanente d'Arbitrato appartenenti agli Stati che sono parti del presente Statuto, come pure i membri dei gruppi nazionali designati conformemente al paragrafo 2 dell'articolo 4, a procedere entro un termine determinato, per gruppi nazionali, alla designazione di persone in grado di adempiere le funzioni di membro della Corte.

2. Ogni gruppo non può in nessun caso proporre più di quattro persone delle quali tutt'al più due della propria nazionalità. In nessun caso si può proporre un numero di candidati superiore al doppio dei seggi da occupare.

Art. 6

Si raccomanda ad ogni gruppo nazionale di consultare, prima di procedere a questa designazione, la più alta corte di giustizia, le facoltà e scuole di diritto, le accademie nazionali e le sezioni nazionali delle accademie internazionali che si dedicano allo studio del diritto.

Art. 7

1. Il Segretario generale stende in ordine alfabetico un elenco delle persone così designate; solo queste persone sono eleggibili salvo il caso previsto nell'articolo 12, paragrafo 2.

2. Il Segretario generale trasmette questo elenco all'Assemblea generale ed al Consiglio di Sicurezza.

Art. 8

L'Assemblea generale ed il Consiglio di Sicurezza procedono, indipendentemente l'una dall'altro, all'elezione dei membri della Corte.

⁴ RS 0.193.212

Art. 9

In ogni elezione, gli elettori veglieranno a che le persone chiamate a far parte della Corte non soltanto posseggano individualmente le condizioni richieste, ma altresì che nel loro complesso siano rappresentate le grandi forme di civiltà ed i principali sistemi giuridici del mondo.

Art. 10

1. Sono eletti coloro che hanno raccolto la maggioranza assoluta dei voti nell'Assemblea generale e nel Consiglio di Sicurezza.
2. Nella votazione del Consiglio di Sicurezza, sia per l'elezione dei giudici, sia per la nomina dei membri della commissione prevista nell'articolo 12 qui appresso, non è fatta distinzione alcuna tra membri permanenti e membri non permanenti del Consiglio di Sicurezza.
3. Qualora il doppio scrutinio dell'Assemblea generale e del Consiglio di Sicurezza favorisca più di un attinente dello stesso Stato, si riterrà eletto soltanto il più anziano d'età.

Art. 11

Se, dopo il primo scrutinio, rimangono ancora dei seggi vacanti, si procederà nello stesso modo ad un secondo e, occorrendo, ad un terzo scrutinio.

Art. 12

1. Se, dopo il terzo scrutinio, rimangono ancora dei seggi vacanti, si potrà formare in ogni tempo, a richiesta dell'Assemblea generale o del Consiglio di Sicurezza, una commissione mediatrice di sei membri, tre dei quali nominati dall'Assemblea generale e tre dal Consiglio di Sicurezza, a fine di scegliere mediante votazione a maggioranza assoluta, per ogni seggio vacante, un nome da sottoporre separatamente all'approvazione dell'Assemblea generale e del Consiglio di Sicurezza.
2. La commissione mediatrice può comprendere nella sua lista, ad unanimità, il nome di qualsiasi persona che possieda le condizioni richieste, anche se non figura sulla lista di presentazione prevista nell'articolo 7.
3. Ove la commissione mediatrice constati che non può riuscire a condurre a termine l'elezione, i membri della Corte già eletti provvederanno ai seggi vacanti, entro un termine da stabilirsi dal Consiglio di Sicurezza, scegliendo i titolari fra le persone che hanno ottenuto dei voti sia nell'Assemblea generale sia nel Consiglio di Sicurezza.
4. In caso di parità di voti fra i giudici, decide il voto del più anziano di essi per età.

Art. 13

1. I membri della Corte sono eletti per un periodo di nove anni e sono rieleggibili; tuttavia, per quanto concerne i giudici nominati nella prima elezione della Corte, le funzioni di cinque giudici giungono a termine dopo tre anni, e quelle di cinque altri giudici, dopo sei anni.
2. I giudici, la cui durata in carica giunge a termine dopo trascorsi i periodi iniziali di tre e sei anni indicati qui sopra, sono designati dal Segretario generale immediatamente dopo la prima elezione, mediante estrazione a sorte.
3. I membri della Corte rimangono in carica fino alla loro sostituzione. Dopo questa, essi continuano a giudicare sui casi che erano stati loro affidati in precedenza.
4. In caso di dimissioni di un membro della Corte, la dimissione deve essere diretta al Presidente della Corte, per essere trasmessa al Segretario generale. Quest'ultima notificazione ha per effetto di rendere vacante un seggio.

Art. 14

Si provvede all'occupazione dei seggi divenuti vacanti col procedimento seguito per la prima elezione, con riserva della disposizione qui appresso: nel mese dopo che il seggio si è reso vacante, il Segretario generale procede all'invito prescritto nell'articolo 5, e la data dell'elezione è fissata dal Consiglio di Sicurezza.

Art. 15

Il membro della Corte, eletto in sostituzione d'un membro il cui mandato non è ancora scaduto, termina il periodo di nomina del suo predecessore.

Art. 16

1. I membri della Corte non possono esercitare nessuna funzione politica o amministrativa, né assumere alcuna altra occupazione di carattere professionale.
2. In caso di dubbio, decide la Corte.

Art. 17

1. I membri della Corte non possono esercitare le funzioni di agente, di consulente giuridico o d'avvocato in qualsiasi affare.
2. Essi non possono prender parte alla trattazione di alcun affare di cui si sono occupati anteriormente come agenti, consulenti o avvocati di una delle parti, come membri di un tribunale nazionale o internazionale, di una commissione d'inchiesta od a qualsiasi altro titolo.
3. In caso di dubbio, decide la Corte.

Art. 18

1. Un membro della Corte non può essere rimosso dalle sue funzioni se non quando, per giudizio unanime degli altri membri, egli abbia cessato di soddisfare alle condizioni richieste.
2. Il Segretario generale ne è informato ufficialmente dal Cancelliere della Corte.
3. Con questa comunicazione il seggio di cui si tratta diventa vacante.

Art. 19

Nell'esercizio delle loro funzioni, i membri della Corte fruiscono dei privilegi e delle immunità di ordine diplomatico.

Art. 20

Prima di entrare in carica ogni membro della Corte deve dichiarare solennemente in seduta pubblica che eserciterà le proprie mansioni in modo affatto imparziale e coscienzioso.

Art. 21

1. La Corte elegge per la durata di tre anni il proprio Presidente e Vicepresidente, che sono rieleggibili.
2. Essa nomina il suo Cancelliere e può provvedere alla nomina di ogni altro funzionario che fosse necessario.

Art. 22

1. La sede della Corte è stabilita all'Aja. Tuttavia, la Corte può riunirsi ed esercitare le sue funzioni anche altrove qualora lo reputasse desiderabile.
2. Il Presidente ed il Cancelliere risiedono nella sede della Corte.

Art. 23

1. La Corte rimane sempre in funzione, salvo durante le ferie giudiziarie, di cui fissa i periodi e la durata.
2. I membri della Corte hanno diritto a congedi periodici; l'epoca e la durata di detti congedi sono fissate dalla Corte tenendo conto della distanza che separa l'Aja dal domicilio dei giudici.
3. I membri della Corte sono tenuti, salvo in caso di congedo, di impedimento per causa di malattia o d'altro motivo grave debitamente giustificato presso il Presidente, ad essere in ogni tempo a disposizione della Corte.

Art. 24

1. Se, per una ragione speciale, un membro della Corte ritiene di non poter partecipare al giudizio di una determinata questione, ne informerà il Presidente.

2. Se il Presidente ritiene che uno dei membri della Corte non debba, per una ragione speciale, partecipare al giudizio di una questione, ne lo avverte.
3. Quando, in casi siffatti, il membro della Corte e il Presidente non siano d'accordo, decide la Corte.

Art. 25

1. Salvo eccezione espressamente prevista dal presente Statuto, la Corte esercita le sue attribuzioni in seduta plenaria.
2. A condizione che il numero dei giudici disponibili per costituire la Corte non sia ridotto a meno di undici, il Regolamento della Corte può prevedere, secondo le circostanze e per turno, che uno o più giudici possano essere dispensati dall'assistere alle sedute.
3. Il quorum di nove è sufficiente per costituire la Corte.

Art. 26

1. La Corte può, in ogni tempo, costituire una o più camere composte di almeno tre giudici a seconda di quanto essa decide, per giudicare su determinate categorie d'affari, per esempio quelli concernenti il lavoro, il transito e le comunicazioni.
2. La Corte può, in ogni tempo, costituire una camera per giudicare su un affare determinato. Il numero dei giudici di questa camera sarà fissato dalla Corte con il consenso delle parti.
3. Le camere previste nel presente articolo statuiscono, se le parti lo richiedono.

Art. 27

Ogni sentenza emessa da una delle camere previste negli articoli 26 e 29 è considerata come emessa dalla Corte.

Art. 28

Le camere previste negli articoli 26 e 27 possono, col consenso delle parti, sedere e esercitare le loro funzioni altrove che all'Aja.

Art. 29

Al fine di sbrigare rapidamente gli affari, la Corte nomina annualmente una camera di cinque giudici chiamati a statuire, a richiesta delle parti, con procedura sommaria. Sono designati inoltre due giudici per sostituire quello dei giudici che si trovasse nell'impossibilità di assistere alla seduta.

Art. 30

1. La Corte determina con un regolamento il modo secondo il quale essa esercita le proprie attribuzioni. Essa regola segnatamente la sua procedura.

2. Il Regolamento della Corte può prevedere che i giudici della Corte o delle camere siano assistiti da assessori senza diritto di voto.

Art. 31

1. I giudici della nazionalità di ciascuna delle parti conservano il diritto di sedere nell'affare onde la Corte è adita.
2. Ove una delle parti abbia un proprio attinente nella Corte, ogni altra parte può designare come giudice una persona di sua scelta. Quest'ultima deve essere scelta di preferenza fra le persone proposte in conformità degli articoli 4 e 5.
3. Ove la Corte non conti nessun giudice appartenente alla nazionalità delle parti, ciascuna di queste può procedere alla designazione o alla scelta di un giudice nel modo indicato nel precedente paragrafo.
4. Il presente articolo si applica nei casi degli articoli 26 e 29. In siffatti casi, il Presidente prega uno o, dato il caso, due dei membri della Corte che compongono la camera, di cedere il posto ai membri della Corte appartenenti alla nazionalità delle parti interessate e, in mancanza o in caso d'impedimento, ai giudici specialmente designati dalle parti.
5. Quando più parti fanno causa comune esse contano, per l'applicazione delle disposizioni che precedono, come una sola. In caso di dubbio, decide la Corte.
6. I giudici designati nei modi indicati nei paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo, devono soddisfare alle prescrizioni degli articoli 2, 17, paragrafo 2, 20 e 24 del presente Statuto. Essi giudicano con pari diritti dei loro colleghi.

Art. 32

1. I membri della Corte ricevono un onorario annuo.
2. Il Presidente riceve un'indennità annua speciale.
3. Il Vicepresidente riceve una diaria speciale per ciascun giorno in cui funziona da Presidente.
4. I giudici designati in applicazione dell'articolo 31, che non siano membri della Corte, ricevono una diaria speciale per ciascun giorno in cui esercitano le loro funzioni.
5. Questi onorari, indennità e diarie sono fissati dall'Assemblea generale. Essi non possono essere diminuiti finché durano le funzioni.
6. Lo stipendio del Cancelliere è fissato dall'Assemblea generale su proposta della Corte.
7. Sono fissate da un regolamento adottato dall'Assemblea generale le condizioni alle quali sono corrisposte pensioni ai membri della Corte e al Cancelliere, come pure le condizioni alle quali i membri della Corte e il Cancelliere sono rimborsati delle loro spese di viaggio.
8. Gli onorari, le indennità e le diarie sono esenti da qualsiasi imposta.

Art. 33

Le spese della Corte vengono sostenute dalle Nazioni Unite nel modo che sarà stabilito dall'Assemblea generale.

**Capo II
Competenza della Corte****Art. 34**

1. Solo gli Stati hanno il diritto di adire la Corte.
2. La Corte, nelle condizioni prescritte dal suo Regolamento, può chiedere alle organizzazioni internazionali pubbliche informazioni relative agli affari portati davanti ad essa, e riceve parimente informazioni di detta natura che le fossero fornite da queste organizzazioni di loro propria iniziativa.
3. Allorché in un affare sottoposto alla Corte sorgono divergenze circa l'interpretazione dell'atto costitutivo di un'organizzazione internazionale pubblica o circa quella di una convenzione internazionale adottata in virtù di questo atto, il Cancelliere informa di ciò questa organizzazione e le comunica tutta la procedura scritta.

Art. 35

1. La Corte è accessibile agli Stati parti del presente Statuto.
2. Le condizioni alle quali essa è aperta agli altri Stati sono, con riserva delle disposizioni speciali dei trattati in vigore, fissate dal Consiglio di Sicurezza e, in tutti i casi, senza che ne possa risultare per le parti alcuna ineguaglianza davanti alla Corte.
3. Ove uno Stato che non è Membro delle Nazioni Unite sia parte in causa, la Corte fissa il contributo di questa parte alle spese della Corte stessa. Tuttavia questa disposizione non si applica se lo Stato partecipa alle spese della Corte.

Art. 36

1. La competenza della Corte si estende a tutti gli affari che le parti le sottoporranno, come pure a tutti i casi specialmente previsti nella Carta delle Nazioni Unite⁵ e nei trattati e convenzioni in vigore.
2. Gli Stati parti del presente Statuto possono in qualsiasi momento dichiarare di riconoscere come obbligatoria, di pieno diritto e senza convenzione speciale, in confronto di ogni altro Stato che accetti lo stesso obbligo, la giurisdizione della Corte su tutte le divergenze di ordine giuridico aventi per oggetto,
 - a. l'interpretazione di un trattato;
 - b. qualsivoglia questione di diritto internazionale;

⁵ RS 0.120

- c. l'esistenza di qualunque fatto il quale, se fosse provato, costituirebbe violazione di un impegno internazionale;
 - d. la natura o la portata della riparazione dovuta per la violazione di un impegno internazionale.
3. Le surriferite dichiarazioni possono essere fatte puramente e semplicemente o sotto condizione di reciprocità da parte di parecchi o di certi Stati ovvero anche per un dato termine.
4. Queste dichiarazioni sono consegnate al Segretario generale delle Nazioni Unite il quale ne trasmette copia alle parti del presente Statuto come pure al Cancelliere della Corte.
5. Le dichiarazioni fatte in applicazione dell'articolo 36 dello Statuto della Corte permanente di Giustizia internazionale⁶ per una durata che non è ancora spirata sono considerate, nei rapporti tra parti del presente Statuto, come accettazione della giurisdizione obbligatoria della Corte internazionale di Giustizia per la durata che rimane da trascorrere secondo queste dichiarazioni e conformemente ai loro termini.
6. In caso di contestazione circa il sapere se la Corte sia o non sia competente, decide la Corte.

Art. 37

Ove un trattato od una convenzione contempra il rinvio ad una giurisdizione che doveva essere istituita dalla Società delle Nazioni od alla Corte permanente di Giustizia internazionale, la Corte internazionale di Giustizia costituirà questa giurisdizione tra le parti del presente Statuto.

Art. 38

1. La Corte, cui è affidata la missione di regolare conformemente al diritto internazionale le divergenze che le sono sottoposte, applica:
- a. le convenzioni internazionali, generali o speciali, che istituiscono delle regole espressamente riconosciute dagli Stati in lite;
 - b. la consuetudine internazionale che attesta una pratica generale accettata come diritto;
 - c. i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili;
 - d. con riserva della disposizione dell'articolo 59, le decisioni giudiziarie e la dottrina degli autori più autorevoli delle varie nazioni, come mezzi ausiliari per determinare le norme giuridiche.
2. La presente disposizione non pregiudica la facoltà della Corte di statuire ex aequo et bono se le parti vi consentono.

⁶ [RU 37 862]

Capo III

Procedura

Art. 39

1. Le lingue ufficiali della Corte sono la francese e l'inglese. Se le parti sono d'accordo perché tutta la procedura avvenga in francese, il giudizio sarà emanato in questa lingua. Se le parti sono d'accordo perché tutta la procedura avvenga in inglese, il giudizio sarà emanato in questa lingua.
2. In mancanza di un accordo che stabilisca la lingua di cui sarà fatto uso, le parti potranno valersi per le arringhe di quella delle due lingue che esse preferiscono ed il giudizio della Corte sarà emanato in francese e inglese. In tal caso la Corte designerà nello stesso tempo quale dei due testi faccia stato.
3. A richiesta di una delle parti la Corte può autorizzare la parte interessata a far uso di una lingua diversa dalla francese o dall'inglese.

Art. 40

1. A seconda del diritto che fa norma nel singolo caso, le controversie sono portate davanti alla Corte, sia mediante notificazione del compromesso, sia con una richiesta rivolta al Cancelliere; in entrambi i casi si indicheranno l'oggetto litigioso e le parti in causa.
2. Il Cancelliere notifica immediatamente la richiesta a tutti gli interessati.
3. Ne informa parimente i membri delle Nazioni Unite per mezzo del Segretario generale, come pure gli altri Stati ammessi a stare in giudizio davanti alla Corte.

Art. 41

1. La Corte è autorizzata ad indicare, ove reputi che le circostanze lo richiedano, quali misure provvisorie debbano essere prese a tutela dei diritti d'entrambe le parti.
2. In attesa del giudizio definitivo l'indicazione di tali misure è immediatamente notificata alle parti ed al Consiglio di Sicurezza.

Art. 42

1. Le parti sono rappresentate da agenti.
2. Davanti alla Corte esse possono farsi assistere da consulenti o da avvocati.
3. Gli agenti, consulenti ed avvocati delle parti davanti alla Corte fruiscono dei privilegi e delle immunità necessarie all'esercizio indipendente delle loro funzioni.

Art. 43

1. La procedura si divide in due fasi: l'una scritta e l'altra orale.

2. La procedura scritta comprendo la comunicazione ai giudici ed alle parti delle memorie e contromemorie, eventualmente delle repliche, nonché di tutti gli allegati e documenti a sostegno delle medesime.
3. La comunicazione si fa per mezzo del Cancelliere nell'ordine ed entro i termini stabiliti dalla Corte.
4. Copia conforme di ogni atto prodotto da una delle parti deve essere trasmessa all'altra parte.
5. La procedura orale consiste nell'audizione per parte della Corte dei testi, periti, agenti, consulenti e avvocati.

Art. 44

1. Per ogni notificazione da farsi ad altre persone che non siano gli agenti, consulenti e avvocati, la Corte si rivolge direttamente al Governo dello Stato sul cui territorio la notificazione deve produrre effetto.
2. La stessa procedura è seguita quando si tratti di procedere sul luogo all'assunzione di qualunque mezzo di prova.

Art. 45

I dibattimenti sono diretti dal Presidente ed in sua assenza dal Vicepresidente; nel caso d'impedimento di entrambi, dal più anziano dei giudici presenti.

Art. 46

L'udienza è pubblica, salvo che la Corte non decida altrimenti o che entrambe le parti domandino che il pubblico non sia ammesso.

Art. 47

1. Di ogni udienza viene steso un processo verbale firmato dal Presidente e dal Cancelliere.
2. Solo questo verbale ha carattere autentico.

Art. 48

La Corte emana ordinanze circa l'avviamento del processo nonché la determinazione della forma e dei termini entro i quali ogni parte deve presentare le proprie conclusioni finali; essa prende tutte le misure richieste dall'assunzione delle prove.

Art. 49

La Corte può, anche prima di ogni discussione, chiedere agli agenti che producano tutti i documenti e forniscano qualsiasi schiarimento. In caso di rifiuto, ne prende atto.

Art. 50

La Corte può in ogni momento affidare un'inchiesta od una perizia a qualsiasi persona, corpo, ufficio, commissione od organo di sua scelta.

Art. 51

Durante i dibattimenti si rivolgeranno ai testi ed ai periti tutte le domande che si ritengono utili secondo le condizioni fissate dalla Corte nel regolamento previsto nell'articolo 30.

Art. 52

Dopo aver ricevuto le prove e testimonianze entro i termini da essa fissati, la Corte può respingere qualunque nuova deposizione o nuovo documento che una delle parti volesse presentarle senza il consenso dell'altra.

Art. 53

1. Ove una delle parti non compaia o si astenga dal far valere le proprie ragioni, l'altra può chiedere alla Corte di aggiudicarle le proprie conclusioni.
2. Prima di accogliere questa domanda, la Corte deve cerciararsi non solo della sua competenza secondo gli articoli 36 e 37, ma altresì della fondatezza in fatto ed in diritto delle conclusioni.

Art. 54

1. Dopo che gli agenti, consulenti e avvocati abbiano fatto valere, sotto il controllo della Corte, tutti i mezzi che reputano utili, il Presidente dichiara chiusi i dibattimenti.
2. La Corte si ritira in Camera di Consiglio per deliberare.
3. Le deliberazioni della Corte sono e rimangono segrete.

Art. 55

1. Le decisioni della Corte vengono prese alla maggioranza dei giudici presenti.
2. In caso di parità di voti, il voto del Presidente o di chi lo sostituisce ha la prevalenza.

Art. 56

1. La sentenza è motivata.
2. Essa menziona i nomi dei giudici che vi hanno preso parte.

Art. 57

Se la sentenza non esprime, in tutto o in parte, l'opinione unanime dei giudici, ogni giudice ha diritto di aggiungergli l'esposizione della sua opinione personale.

Art. 58

La sentenza è firmata dal Presidente e dal Cancelliere. Essa viene letta in seduta pubblica, previo regolare avviso agli agenti.

Art. 59

La sentenza della Corte è obbligatoria soltanto per le parti in lite e nel caso da essa deciso.

Art. 60

La sentenza è definitiva e inappellabile. In caso di contestazione circa il senso e la portata della sentenza, spetta alla Corte, ad istanza di una qualunque delle parti, d'interpretarla.

Art. 61

1. La revisione della sentenza non può essere eventualmente chiesta alla Corte se non quando siasi scoperto un fatto tale da esercitare un'influenza decisiva e che, prima dell'emanazione della sentenza, era ignoto tanto alla Corte quanto alla parte che domanda la revisione, senza che questa fosse in colpa nell'ignorarla.
2. La procedura di revisione s'inizia con una sentenza della Corte, la quale accerta espressamente l'esistenza del fatto nuovo, gli riconosce i caratteri che autorizzano la revisione e dichiara che quindi la domanda è ricevibile.
3. La Corte può subordinare l'inizio della procedura di revisione all'esecuzione preliminare della sentenza.
4. La domanda di revisione dev'essere fatta al più tardi entro sei mesi dalla scoperta del fatto nuovo.
5. Nessuna domanda di revisione potrà essere fatta dopo trascorso il termine di dieci anni a contare dalla sentenza.

Art. 62

1. Quando uno Stato reputi avere un interesse d'ordine giuridico in un litigio, può chiedere alla Corte d'essere ammesso ad intervenire in causa.
2. La Corte decide.

Art. 63

1. Ove si tratti d'interpretare una convenzione alla quale hanno partecipato anche altri Stati oltre le parti in causa, il Cancelliere li avverte senz'indugio.

2. Ognuno di essi ha diritto d'intervenire al processo e, quando eserciti tale diritto, l'interpretazione contenuta nella sentenza è obbligatoria anche in suo confronto.

Art. 64

Salvo contraria decisione della Corte, ogni parte sostiene le proprie spese di procedura.

Capo IV **Parere consultivo**

Art. 65

1. La Corte può dare un parere consultivo su ogni questione giuridica, a richiesta di ogni organo o istituzione che sarà stato autorizzato dalla Carta delle Nazioni Unite⁷ o conformemente alle sue disposizioni, a chiedere questo parere.

2. Le questioni per le quali è chiesto il parere consultivo della Corte sono espone alla Corte per mezzo di una richiesta scritta che formula, in termini precisi, la questione sulla quale è domandato il parere della Corte. Ad essa sono allegati tutti i documenti che possono servire ad elucidare la questione.

Art. 66

1. Il Cancelliere notifica immediatamente la richiesta di parere consultivo a tutti gli Stati ammessi a stare in giudizio davanti alla Corte.

2. Inoltre, tutti gli Stati ammessi a stare in giudizio davanti alla Corte e tutte le organizzazioni internazionali che secondo il parere della Corte, o secondo quello del suo Presidente nel caso in cui questa non sia radunata, sono in grado di fornire chiarimenti, sono avvisati, con comunicazione speciale e diretta del Cancelliere, che la Corte è disposta ad accogliere dei rapporti scritti nel termine fissato dal Presidente, o ad ascoltare dei rapporti orali durante un'udienza pubblica tenuta a questo scopo.

3. Se uno di questi Stati, a cui non è stata fatta la comunicazione speciale prevista nel paragrafo 2 del presente articolo, esprime il desiderio di sottoporle un rapporto scritto o di essere sentita oralmente, la Corte statuisce.

4. Gli Stati o le organizzazioni che hanno presentato dei rapporti scritti od orali, sono ammessi a discutere i rapporti fatti da altri Stati od organizzazioni nelle forme, nei limiti e termini fissati, caso per caso, dalla Corte, o se essa non siede, dal suo Presidente. A questo scopo, il Cancelliere comunica in tempo utile i rapporti scritti agli Stati od alle organizzazioni che ne hanno dal canto loro presentati.

⁷ RS 0.120

Art. 67

La Corte pronuncerà i suoi pareri consultivi in udienza pubblica, dopo averne avvertiti il Segretario generale e i rappresentanti dei Membri delle Nazioni Unite, degli altri Stati e delle organizzazioni internazionali direttamente interessati.

Art. 68

Nell'esercizio delle sue attribuzioni consultive, la Corte si ispirerà inoltre alle disposizioni dello Statuto che si applicano in materia contenziosa, nei limiti in cui essa le reputerà applicabili.

**Capo V
Emendamenti****Art. 69**

Gli emendamenti al presente Statuto saranno eseguiti seguendo una procedura analoga a quella prevista per gli emendamenti alla Carta delle Nazioni Unite⁸, con riserva delle disposizioni che potrebbe adottare l'Assemblea generale, su raccomandazione del Consiglio di Sicurezza, per regolare la partecipazione a questa procedura degli Stati che, pur avendo accettato il presente Statuto, non sono Membri delle Nazioni Unite.

Art. 70

La Corte può proporre gli emendamenti che essa reputerà necessario di apportare al presente Statuto, mediante comunicazioni scritte dirette al Segretario generale, perché siano esaminati conformemente alle disposizioni dell'articolo 69.

⁸ RS 0.120

Campo d'applicazione dello Statuto il 3 dicembre 2004

Stati partecipanti	Ratifica	Entrata in vigore
Afghanistan		19 novembre 1946
Albania		14 dicembre 1955
Algeria		8 ottobre 1962
Andorra		28 luglio 1993
Angola		1° dicembre 1976
Antigua e Barbuda		11 novembre 1981
Arabia Saudita		24 ottobre 1945
Argentina		24 ottobre 1945
Armenia		2 marzo 1992
Australia*	1° novembre 1945	22 marzo 2002
Austria*		14 dicembre 1955
Azerbaijan		2 marzo 1992
Bahamas		18 settembre 1973
Bahreïn		21 settembre 1971
Bangladesh		17 settembre 1974
Barbados*		9 dicembre 1966
Belarus		24 ottobre 1945
Belgio*		27 dicembre 1945
Belize		25 settembre 1981
Benin		20 settembre 1960
Bhutan		21 settembre 1971
Bolivia		14 novembre 1945
Bosnia e Erzegovina ^a	22 maggio 1992	
Botswana		17 ottobre 1966
Brasile		24 ottobre 1945
Brunei		21 settembre 1984
Bulgaria*		14 dicembre 1955
Burkina Faso		20 settembre 1960
Burundi		18 settembre 1962
Cambogia*		14 dicembre 1955
Camerun*	20 settembre 1960	3 marzo 1994
Canada*	9 novembre 1945	10 maggio 1994
Capo Verde		16 settembre 1975
Ciad		20 settembre 1960
Cile		24 ottobre 1945
Cina	25 ottobre 1971	
Hong Kong ^b	1° luglio 1997	
Macao ^c	20 dicembre 1999	
Cipro*	20 settembre 1960	3 settembre 2002
Colombia	5 novembre 1945	
Comore		12 novembre 1975
Congo (Brazzaville)		20 settembre 1960
Congo (Kinshasa)*		20 settembre 1960

Stati partecipanti	Ratifica		Entrata in vigore	
Corea (Nord)			13 settembre	1991
Corea (Sud)			13 settembre	1991
Costa Rica* **	2 novembre	1945	20 febbraio	1973
Croazia ^a	22 maggio	1992		
Cuba			24 ottobre	1945
Côte d'Ivoire*	20 settembre	1960	29 agosto	2001
Danimarca*			24 ottobre	1945
Dominica			18 dicembre	1978
Ecuador			21 dicembre	1945
Egitto*			24 ottobre	1945
El Salvador*			24 ottobre	1945
Emirati Arabi Uniti			9 dicembre	1971
Eritrea			28 maggio	1993
Estonia*			13 settembre	1991
Etiopia			13 novembre	1945
Figi			13 ottobre	1970
Filippine*			24 ottobre	1945
Finlandia*			14 dicembre	1955
Francia			24 ottobre	1945
Gabon			20 settembre	1960
Gambia*			21 settembre	1965
Georgia*	31 luglio	1992	20 giugno	1995
Germania			18 settembre	1973
Ghana			8 marzo	1957
Giamaica			18 settembre	1962
Giappone*			18 dicembre	1956
Gibuti			20 settembre	1977
Giordania			14 dicembre	1955
Grecia*			25 ottobre	1945
Grenada			17 settembre	1974
Guatemala			21 novembre	1945
Guinea*	12 dicembre	1958	4 dicembre	1998
Guinea equatoriale			12 novembre	1968
Guinea-Bissau*			17 settembre	1974
Guyana			20 settembre	1966
Haiti*			24 ottobre	1945
Honduras*			17 dicembre	1945
India*			30 ottobre	1945
Indonesia			28 settembre	1950
Iran			24 ottobre	1945
Iraq			21 dicembre	1945
Irlanda			14 dicembre	1955
Islanda			19 novembre	1946
Isole Marshall			13 settembre	1991
Israele			11 maggio	1949

Stati partecipanti	Ratifica		Entrata in vigore	
Italia			14 dicembre	1955
Kazakistan			2 marzo	1992
Kenya*			16 dicembre	1963
Kirghizistan			2 marzo	1992
Kuwait			14 maggio	1963
Laos			14 dicembre	1955
Lesotho*	17 ottobre	1966	6 settembre	2000
Lettonia			13 settembre	1991
Libano			24 ottobre	1945
Liberia*			2 novembre	1945
Libia			14 dicembre	1955
Liechtenstein*			29 marzo	1950
Lituania			13 settembre	1991
Lussemburgo*			24 ottobre	1945
Macedonia ^a	8 aprile	1993		
Madagascar*			20 settembre	1960
Malawi*			1° dicembre	1964
Malaysia			17 settembre	1957
Maldive			21 settembre	1965
Mali			28 settembre	1960
Malta*			1° dicembre	1964
Marocco			12 novembre	1956
Mauritania*			27 ottobre	1961
Maurizio			24 aprile	1968
Messico*			7 novembre	1945
Micronesia			13 settembre	1991
Moldova			2 marzo	1992
Monaco			28 maggio	1993
Mongolia			27 ottobre	1961
Mozambico			16 settembre	1975
Myanmar			19 aprile	1948
Namibia			23 aprile	1990
Nauru*			29 gennaio	1988
Nepal			14 dicembre	1955
Nicaragua*	24 ottobre	1945	24 aprile	1929
Niger			20 settembre	1960
Nigeria*	7 ottobre	1960	30 aprile	1998
Norveg* ^a	27 novembre	1945	24 giugno	1996
Nuova Zelanda*			24 ottobre	1945
Oman			7 ottobre	1971
Paesi Bassi*			10 dicembre	1945
Pakistan*			30 settembre	1947
Palau	15 dicembre	1994		
Panama*			13 novembre	1945
Papua Nuova Guinea			10 ottobre	1975

Stati partecipanti	Ratifica		Entrata in vigore	
Paraguay*	24 ottobre	1945	25 settembre	1996
Perù*	31 ottobre	1945	7 luglio	2003
Polonia*	24 ottobre	1945	25 marzo	1996
Portogallo*			14 dicembre	1955
Qatar			21 settembre	1971
Regno Unito*	24 ottobre	1945	5 luglio	2004
Rep. Centrafricana			20 settembre	1960
Repubblica Ceca			19 gennaio	1993
Repubblica Dominicana*			24 ottobre	1945
Romania			14 dicembre	1955
Ruanda			18 settembre	1962
Russia			24 ottobre	1945
Saint Kitts e Nevis			23 settembre	1983
Saint Lucia			18 settembre	1979
Saint Vincent e Grenadine			16 settembre	1980
Salomone, Isole			19 settembre	1978
Samoa			15 dicembre	1976
San Marino			2 marzo	1992
Seicelle			21 settembre	1976
Senegal*			28 settembre	1960
Serbia e Montenegro ^d	1° novembre	2000	25 aprile	1999
Sierra Leone			27 settembre	1961
Singapore			21 settembre	1965
Siria			24 ottobre	1945
Slovacchia*	19 gennaio	1993	28 maggio	2004
Slovenia ^a	22 maggio	1992		
Somalia*			20 settembre	1960
Spagna*			14 dicembre	1955
Sri Lanka			14 dicembre	1955
Stati Uniti			24 ottobre	1945
Sudafrica			7 novembre	1945
Sudan*			12 novembre	1956
Suriname*			4 dicembre	1975
Svezia*			19 novembre	1946
Svizzera*			28 luglio	1948
Swaziland*			24 settembre	1968
São Tomé e Príncipe			16 settembre	1975
Tagikistan			2 marzo	1992
Tanzania			26 aprile	1964
Thailandia			16 dicembre	1946
Togo*			20 settembre	1960
Trinidad e Tobago			18 settembre	1962
Tunisia			12 novembre	1956
Turchia			24 ottobre	1945
Turkmenistan			2 marzo	1992

Stati partecipanti	Ratifica	Entrata in vigore
Ucraina		24 ottobre 1945
Uganda*		25 ottobre 1962
Ungheria*		14 dicembre 1955
Uruguay*		18 dicembre 1945
Uzbekistan		2 marzo 1992
Vanuatu		15 settembre 1981
Venezuela		15 novembre 1945
Vietnam		20 settembre 1977
Yemen ^e	30 settembre 1947	
Zambia		1° dicembre 1964
Zimbabwe		25 agosto 1980

* Riserve e dichiarazioni, nonché dichiarazioni previste dall'art. 36, vedi qui appresso.

** Obiezioni, vedi qui appresso.

a Il 28 mag. 1999 i Governi di Bosnia ed Erzegovina, Croazia, Slovenia e Macedonia hanno depositato una comunicazione concernente la dichiarazione prevista dall'articolo 36 paragrafo 2 fatta dalla Repubblica federale di Jugoslavia (oggi Serbia e Montenegro) il 25 apr. 1999.

b Dal 20 giu. 1997 al 30 giu. 1997 lo Statuto era applicabile a Hong Kong in base a una dichiarazione d'estensione territoriale del Regno Unito. Il 1° lug. 1997 Hong Kong è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. In virtù della dichiarazione cinese del 20 giu. 1997 lo Statuto è applicabile dal 1° lug. 1997 anche alla RAS Hong Kong.

c Dal 13 dic. 1999 al 19 dic. 1999 lo Statuto era applicabile a Macao in base a una dichiarazione d'estensione territoriale del Portogallo. Il 20 dic. 1999 Macao è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. In virtù della dichiarazione cinese del 13 dic. 1999 lo Statuto è applicabile dal 20 dic. 1999 anche alla RAS Macao.

d Fino alla sua dissoluzione, la Repubblica federale socialista di Jugoslavia è stata uno dei membri originari delle Nazioni Unite secondo l'articolo 3 dello Statuto (RS **0.120**, ratifica: 19.10.1945/entrata in vigore: 24.10.1945) e uno dei membri originari del presente Statuto (partecipazione: dal 24.10.1945). Il 4 feb. 2003 la Repubblica federale di Jugoslavia è diventata Serbia e Montenegro.

e 22 mag. 1990: Unificazione della Repubblica araba dello Yemen e della Repubblica democratica popolare dello Yemen che diventano Repubblica dello Yemen.

Riserve e dichiarazioni, obiezioni e dichiarazioni previste dall'articolo 36

Le riserve, dichiarazioni e obiezioni, nonché le dichiarazioni previste dall'articolo 36 dello Statuto non sono pubblicate nella RU, ad eccezione di quelle della Svizzera. I testi francese e inglese possono essere consultati sul sito internet dell'Organizzazione delle Nazioni Unite: <http://untreaty.un.org/> oppure ottenuti presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.

Svizzera⁹

Durante un intervallo di tempo indeterminato, contando dal 28 luglio 1948, sino al decorso di un termine di 1 anno a contare dalla data della notificazione della disdetta.

⁹ Vedi il DF del 12 mar. 1948 qui di seguito.

Decreto federale

concernente l'adesione della Svizzera allo Statuto della Corte internazionale di giustizia e il riconoscimento della giurisdizione obbligatoria di questa Corte conformemente all'articolo 36 dello Statuto

del 12 marzo 1948

*L'Assemblea Federale
della Confederazione svizzera,*

visto il messaggio del Consiglio federale dell'8 luglio 1947¹⁰,
decreta:

Art. 1

Il Consiglio federale è autorizzato a depositare presso il Segretariato generale delle Nazioni Unite un atto di adesione¹¹ allo Statuto della Corte internazionale di giustizia con il quale esso dichiara:

- a. di accettare le disposizioni dello Statuto;
- b. di accettare tutti gli obblighi che risultano per un membro delle Nazioni Unite dall'articolo 94 della Carta¹²;
- c. d'impegnarsi a pagare un contributo alle spese della Corte, il cui importo sarà di quando in quando fissato equamente dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite dopo aver sentito il Consiglio federale.

Art. 2

¹ Il Consiglio federale è autorizzato a consegnare al Segretario generale delle Nazioni Unite una dichiarazione¹³ secondo la quale la Svizzera riconosce come obbligatoria, di pieno diritto e senza convenzione speciale, in confronto di ogni altro Stato che accetti lo stesso obbligo, la giurisdizione della Corte internazionale di giustizia su tutte le divergenze di ordine giuridico aventi per oggetto:

- a. l'interpretazione di un trattato;
- b. qualsivoglia questione di diritto internazionale;

RU 1948 1007

¹⁰ FF 1947 II 510 ediz. ted. 525 ediz. franc.

¹¹ L'atto di adesione è stato depositato il 28 lug. 1948. La Svizzera è in tal modo diventata parte allo statuto della Corte internazionale di giustizia.

¹² RS 0.120

¹³ Questa dichiarazione è stata consegnata il 28 lug. 1948.

- c. l'esistenza di qualunque fatto il quale, se fosse provato, costituirebbe violazione di un impegno internazionale;
- d. la natura e la portata della riparazione dovuta per la violazione di un impegno internazionale.

² La Svizzera sarà vincolata da questa dichiarazione fino alla sua abrogazione mediante preavviso di un anno.

Art. 3

Il presente decreto è sottoposto alle disposizioni dell'articolo 89, quarto capoverso, della Costituzione federale¹⁴ concernenti il referendum in materia di trattati internazionali.

¹⁴ [CS 1 3]. Vedi ora l'art. 141 cpv. 1 lett. d della Cst. del 18 aprile 1999 (RS 101).

